

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 12/2004 della Commissione, del 6 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 13/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2003, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio ⁽¹⁾ 3**
- ★ **Regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio 6**

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/5/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ⁽¹⁾ 28**

2004/6/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ⁽¹⁾ 30**

2004/7/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che modifica la decisione 2001/527/CE che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari ⁽¹⁾ 32**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2004/8/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che modifica la decisione 2001/528/CE che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari ⁽¹⁾	33
2004/9/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ⁽¹⁾	34
2004/10/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato bancario europeo ⁽¹⁾	36
2004/11/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di talune piante agricole e ortaggi e della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio negli anni 2004 e 2005 ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4836]	38
<hr/>	
Rettifiche	
★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002)	43

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 12/2004 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,9
	204	52,0
	999	73,5
0707 00 05	052	141,5
	999	141,5
0709 90 70	052	97,8
	204	50,9
	999	74,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	72,3
	204	51,6
	388	30,9
	999	51,6
0805 20 10	052	83,4
	204	91,4
	999	87,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	91,0
	999	91,0
0805 50 10	052	80,1
	400	38,7
	600	71,9
	999	63,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	39,4
	400	78,6
	404	94,6
	720	61,8
	999	68,6
0808 20 50	052	59,0
	060	56,8
	064	63,6
	400	79,5
	999	64,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 13/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2003**

che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 ⁽²⁾, è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale ⁽³⁾. È perciò opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1108/70, la contabilità delle spese di infrastruttura non viene effettuata per varie categorie di infrastrutture. Ciò avviene fra l'altro per alcune vie navigabili a carattere marittimo, di cui la Commissione deve approvare l'elenco.
- (3) È opportuno tener conto, nel redigere tale elenco, della parte del traffico assicurato dalla navigazione interna sulle vie navigabili a carattere marittimo o dell'interesse

che l'istituzione di una contabilità delle spese di infrastruttura per queste vie presenta dal punto di vista dell'istituzione di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1108/70, è contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 281/71 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 33 del 10.2.1971, pag. 11.

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

ALLEGATO I

Elenco delle vie navigabili a carattere marittimo**Regno del Belgio**

- Schelda marittima inferiore/Beneden-Zeeschelde
- Canale marittimo Gand-Terneuzen, a valle del ramo nord del canale circolare di Gand/Zeekanaal Gent-Terneuzen stroomafwaarts van de ringvaart van Gent

Repubblica federale tedesca

- Nord-Ostsee-Kanal
- Untere Ems
- Unterweser
- Unterelbe

Repubblica francese

- Senna, a valle del ponte Jeanne-d'Arc a Rouen
- Loira, a valle di Nantes (confluente dell'Erdre)
- Garonna, a valle del Pont de Pierre a Bordeaux, e Gironda

Regno dei Paesi Bassi

- Noordzeekanaal
- Rotterdamse Waterweg en Nieuwe Maas
- Westerschelde
- Kanaal Gent-Terneuzen

Repubblica portoghese

- Douro, a jusante da ponte D. Luis, da cidade do Porto
- Tejo, a jusante do Carregado
- Sado, a jusante do esteiro da Marateca
- Guadiana, a jusante do Pomarão

Repubblica di Finlandia

- Saimaan kanava/Saima kanal
- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

Regno di Svezia

- Trollhätte kanal e Göta älv
- Vänern
- Södertälje kanal
- Mälaren

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

- Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)
 - Gloucester and Sharpness Canal
-

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e successive modificazioni

Regolamento (CEE) n. 281/71 (GU L 33 del 10.2.1971, pag. 11)

- Atto di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 92)
- Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 162)
- Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 165)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 281/71	Presente regolamento
Articolo unico	Articolo 1
—	Articolo 2
—	Articolo 3
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

**REGOLAMENTO (CE) N. 14/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2003**

relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i regimi specifici di approvvigionamento («RSA») di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Madera, le Azzorre e le isole Canarie (di seguito denominate «regioni ultraperiferiche») sono fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001, occorre definire il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti che beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento, nonché fissare le quantità di prodotti che beneficiano del RSA e l'importo degli aiuti concessi per l'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità.
- (3) Conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 20/2002, l'importo degli

aiuti è fissato tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso i mercati delle regioni ultraperiferiche e dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso dei prodotti destinati alla trasformazione o dei fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

- (4) La Commissione e gli Stati membri proseguono la loro riflessione comune sulla definizione e sulla quantificazione dei costi aggiuntivi, il che potrebbe eventualmente portare ad un adeguamento degli importi indicati negli allegati.
- (5) Occorre pertanto fissare importi forfettari degli aiuti per ciascun prodotto, differenziati secondo la destinazione. Per tenere conto inoltre delle correnti di scambio con il resto della Comunità e dell'aspetto economico degli aiuti previsti, è necessario fissare un importo di aiuto in funzione delle restituzioni concesse all'esportazione di prodotti analoghi verso i paesi terzi, da applicare quando tale importo è superiore agli importi forfettari summenzionati.
- (6) Per tenere conto delle specificità dei vari prodotti di ogni settore, occorre precisare, ove occorra, le modalità di concessione dell'aiuto e di contabilizzazione dei quantitativi per la consegna dei prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1454/2001.
- (7) Il regolamento della Commissione (CE) n. 98/2003 del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio ⁽⁵⁾, è stato adottato precisando che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Nell'intento di garantire la certezza del diritto, occorre abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

⁽⁴⁾ GU L 8 dell'1.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2003 (GU L 164 del 2.7.2002, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 47).

- (8) Per un'ordinata esecuzione delle operazioni nel corso del 2004, è opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei pertinenti comitati di gestione,

- b) gli importi che figurano nella colonna II si applicano all'approvvigionamento di fattori di produzione agricoli comunitari e di prodotti comunitari destinati alla trasformazione nelle regioni ultraperiferiche;
- c) gli importi ottenuti mediante i riferimenti che figurano nella colonna III, ove presenti, si applicano a qualsiasi oggetto dell'approvvigionamento di prodotti comunitari quando tali importi sono superiori a quelli indicati nelle colonne I e II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi contemplati dal bilancio previsionale d'approvvigionamento del regime specifico d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:

- a) nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
- b) nell'allegato III per Madera e le Azzorre;
- c) nell'allegato V per le isole Canarie.

2. Per ciascun prodotto:

- a) gli importi che figurano nella colonna I si applicano all'approvvigionamento di prodotti comunitari diversi dai fattori di produzione agricoli e dai prodotti destinati alla trasformazione;

Articolo 2

Il numero di animali e di uova destinati al sostegno dell'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e, se del caso, gli aiuti per tali forniture sono fissati:

- a) nell'allegato II per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
- b) nell'allegato IV per Madera e le Azzorre;
- c) nell'allegato VI per le isole Canarie.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 98/2003 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Dipartimento	Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Guadalupa	frumento tenero, orzo, granturco e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10	55 000	—	42	(¹)
Guiana	frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10	6 445	—	52	(¹)
Martinica	frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10	52 000	—	42	(¹)
Riunione	frumento tenero, orzo, granturco e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10	166 000	—	48	(¹)

(¹) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

Parte 2

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Oli vegetali (¹)	da 1507 a 1516 (²)	Martinica	300	—	71	(³)
		Riunione	11 000	—	91	(³)
		Totale	11 300			

(¹) Destinati all'industria di trasformazione.

(²) Esclusi 1509 e 1510:

(³) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

Parte 3*Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione	ex 2007	Tutti	0	—	395	—
Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione	ex 2008	Guiana	450	—	586	—
		Guadalupa		—	408	—
		Martinica		—	408	—
		Riunione		—	456	—
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione	ex 2009	Guiana	300	—	727	(1)
		Martinica		—	311	
		Riunione		—	311	
		Guadalupa		—	311	

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2201/96.

Parte 4*Sementi*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Patate da semina	0701 10 00	Riunione	200		94	

ALLEGATO II

Parte 1

Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Cavalli riproduttori	0101 11 00	Tutti	3	1 100
Animali vivi della specie bovina:				
— bovini riproduttori ⁽¹⁾	0102 10			
— bufali riproduttori ⁽²⁾	ex 0102 10 90		400	1 100
— bovini destinati all'ingrasso ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	0102 90		100	—

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

⁽²⁾ Possono beneficiare dell'aiuto solo i bufali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici riconosciuti.

⁽³⁾ Unicamente di origine di paesi terzi.

⁽⁴⁾ Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

- alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
- all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;
- alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

Parte 2

Avicoltura, cunicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (numero di capi, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione ⁽¹⁾	ex 0105 11	Tutti	85 240	0,48
Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione ⁽²⁾	ex 0407 00 19		800 000	0,17
Riproduttori-conigli				
— Conigli da riproduzione	ex 0106 19 10		670	33

⁽¹⁾ Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

Parte 3*Allevamento suino*

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori della specie suina:		Tutti		
— animali femmine	0103 10 00 ex 0103 91 10 ex 0103 92 19		300	405
— animali maschi	0103 10 00 ex 0103 91 10 ex 0103 92 19		63	505

Parte 4*Allevamento ovino e caprino*

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in numero di capi)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori delle specie ovina e caprina:		Tutti		
— animali maschi	ex 0104 10 e ex 0104 20		10	312
— animali femmine	ex 0104 10 e ex 0104 20		125	192

ALLEGATO III

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Fumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, semole di granturco, segala, malto, panelli di soia e erba medica disidratata	1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214	72 900		34	(¹)

(¹) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Fumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, segala e malto, semi di soia e semi di girasole	1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99	195 300		37	(¹)

(¹) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

Parte 2

Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	4 000	55	76	(¹)

(¹) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	2 000	63	81	(¹)

(¹) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

Parte 3*Oli vegetali*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):					
— Oli vegetali:	da 1507 a 1516 ⁽¹⁾	2 500	52	70	⁽²⁾
Oli d'oliva:					
— Olio d'oliva vergine	1509 10 90	300	52	—	⁽²⁾
oppure					
— Olio d'oliva	1509 90 00			—	

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli d'oliva:					
— Olio d'oliva vergine	1509 10 90	400	68	87	⁽²⁾
oppure					
— Olio d'oliva	1509 90 00				

⁽¹⁾ Esclusi 1509 e 1510.

⁽²⁾ L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

Parte 4*Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi	2007 99	100	73	91	—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:					
— ananassi	2008 20	580	168	186	—

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
— pere	2008 40				
— ciliege	2008 60				
— pesche	2008 70				
— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19					
— miscugli	2008 92				
— diverse dai cuori di palma e miscugli	2008 99				
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione	ex 2009	100		186	

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione	ex 2009	100		186	

Parte 5

Zuccheri

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)		
			I	II	III
Zuccheri	1701 e 1702 (esclusi i glucosio e gli isoglucosio)	7 000	7,4	9,2	(¹)

(¹) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1). Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)		
			I	II	III
Zucchero greggio di barba- bietola	1701 12 10	6 500		6,4	(¹)

(¹) 92 % dell'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

Parte 6

Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III (¹)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti (²)	0401	12 000	48	66	(³)
Latte scremato in polvere (²)	ex 0402	500	48	66	(³)
Latte intero in polvere (²)	ex 0402	450	48	66	(³)
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (²)	ex 0405	1 000	84	102	(³)
Formaggi (²)	0406	1 500	84	102	(³)

(¹) In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(²) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(³) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1255/1999.

Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87].

Parte 7

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni: — carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	0201 0201 10 00 9110 (¹) 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 (¹) 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 (¹) 0201 20 20 9120	4 800	153	171	(*)

Designazione delle merci	Codice	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
	0201 20 30 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 ⁽¹⁾ 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700 0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ 0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ 0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾		123	141	(*)
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	1 000	119 95	137 113	(*) (*)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

Parte 8

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	ex 0203	2 300			—
— in carcasse o mezzene	0203 11 10 9000		95	113	(*)
— prosciutti e loro pezzi	0203 12 11 9100		143	161	(*)
— spalle e loro pezzi	0203 12 19 9100		95	113	(*)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 19 11 9100		95	113	(*)
— lombate e loro pezzi	0203 19 13 9100		143	161	(*)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 19 15 9100		95	113	(*)
— altre: disossate	0203 19 55 9110		176	194	(*)
— altre: disossate	0203 19 55 9310		176	194	(*)
— in carcasse o mezzene	0203 21 10 9000		95	113	(*)

Designazione delle merci	Codice	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		143	161	(*)
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		95	113	(*)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		95	113	(*)
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		143	161	(*)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		95	113	(*)
— altre: disossate	0203 29 55 9110		176	194	(*)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

Parte 9

Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Patate da semina	0701 10 00	2 000	—	95	

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Granturco destinato alla semina:	1005 10	150	—	85	

ALLEGATO IV

Parte 1

Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Animali vivi della specie bovina:			
— bovini riproduttori	0102 10 100102 10 90	160	608
— bovini destinati all'ingrasso ⁽¹⁾	0102 90	1 000	128

- ⁽¹⁾ Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione o il pagamento dell'aiuto è subordinato:
- alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
 - all'impegno scritto dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;
 - alla prova da fornire da parte dell'importatore o del richiedente che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

Parte 2

Avicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di capi, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione ⁽¹⁾	ex 0105 11	0	0,12
— Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione ⁽¹⁾	ex 0407 00 19	0	0,06

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di capi, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— Pulcini ⁽¹⁾	ex 0105 11	20 000	0,12
— Uova da cova ⁽¹⁾	ex 0407 00 19	1 000 000	0,06

⁽¹⁾ Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

Parte 3*Allevamento suino***MADERA**

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾	0103 10 00		
— animali maschi		10	460
— animali femmine		60	360

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾			
— animali maschi	0103 10 00	35	460
— animali femmine	0103 10 00	400	360

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

Parte 4*Allevamento ovino e caprino*

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	RUP	Quantità (in numero di capi)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:				
— animali maschi ⁽¹⁾	0104 10 10 e 0104 20 10		5	230
— animali femmine ⁽²⁾	0104 10 10 e 0104 20 10		45	110

⁽¹⁾ Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

⁽²⁾ Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	RUP	Quantità (in numero di capi)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:				
— animali maschi ⁽¹⁾	0104 10 10 e 0104 20 10		40	230
— animali femmine ⁽²⁾	0104 10 10 e 0104 20 10		259	110

⁽¹⁾ Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

⁽²⁾ Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

ALLEGATO V

ISOLE CANARIE

Parte I

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Frumento tenero, orzo, avena, granturco, semole di frumento duro, semole di granturco, malto e glucosio ⁽¹⁾ , farina ed agglomerati in forma di pellet di erba medica, pannelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia e altre presentazioni di erba medica	1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 e ex 1214 90 99	446 800	—	35	(¹)

(¹) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(²) Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10.

Parte 2

Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	13 700	36	54	(¹)
Rotture di riso	1006 40	1 600	36	54	(¹)

(¹) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

Parte 3

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):					
— Oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)	da 1507 a 1516 (¹)	20 000	—	25	(²)
— Oli vegetali (consumo diretto)	da 1507 a 1516 (¹)	9 000	6	—	(²)

Designazione delle merci	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli d'oliva:					
— Olio d'oliva vergine	1509 10 90				
— Olio d'oliva	1509 90 00	17 500	45	63	(²)
— Olio di sansa d'oliva	1510 00 90				

(¹) Esclusi 1509 e 1510.

(²) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi	2007 99	4 250 (¹)	125	143	—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		16 850 (²)	108	126	
— ananassi	2008 20				
— agrumi	2008 30				
— pere	2008 40				
— albicocche	2008 50				
— pesche	2008 70				
— fragole	2008 80				
— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19:					
— miscugli	2008 92				
— altri	2008 99				

(¹) Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(²) Di cui 5 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

Parte 5*Zuccheri*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)		
			I	II	III
Zuccheri	1701 e 1702 (esclusi i glucosici e gli isoglucosici)	61 000	0	1,8	(¹)

(¹) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva.
 Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.
 Per gli sciroppi di saccarosio e per gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 e 1701 99 90, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto di cui trattasi.
 Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

Parte 6*Luppolo*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Luppolo	1210	50	—	64	

Parte 7*Patate da semina*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Patate da semina	0701 10 00	9 000	—	73	

Parte 8

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice	Quantità	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni:					
— carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	0201 0201 10 00 9110 ⁽¹⁾ 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 ⁽¹⁾ 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 ⁽¹⁾ 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700	21 200	140	158	(*)
	0201 30 00 9100 0201 30 00 9120 0201 30 00 9060		112	130	(*)
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	14 500	106	124	(*)
			85	103	(*)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

Parte 9

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice ⁽¹⁾	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni di animali della specie suina domestica, congelate	ex 0203	17 000 ⁽²⁾			
— in carcasse o mezzene	0203 21 10 9000		85	103	⁽²⁾
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		128	146	⁽²⁾
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		85	103	⁽²⁾

Designazione delle merci	Codice (1)	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		85	103	(2)
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		128	146	(2)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		85	103	(2)
— altre: disossate	0203 29 55 9110		157	175	(2)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(1) Di cui 4 800 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

Parte 10

Settore delle uova e del pollame

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni:					
— ex 0207; carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 33	0207 12 10 9900 0207 12 90 9190 0207 12 90 9990 0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290	40 200 (1)	85	103	(2)
Uova:					
— ex 0408; uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatti ad uso alimentare.	0408 11 80 9100 0408 91 80 9100	40	46	64	(3)

(1) Di cui 200 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(2) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

(3) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

Parte 11

Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽¹⁾	0401	114 800 ⁽³⁾	41	59	⁽⁴⁾
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽²⁾	0402	28 000 ⁽³⁾	41	59	⁽⁴⁾
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % ⁽⁶⁾	0402 91 19 9310		—	97	—
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere ⁽²⁾	0405	4 000	72	90	⁽⁴⁾
Formaggi ⁽²⁾	0406	15 000	72	90	⁽⁴⁾
	0406 30				
	0406 90 23				
	0406 90 25				
	0406 90 27				
	0406 90 76				
	0406 90 78				
	0406 90 79				
	0406 90 81				
	0406 90 86	1 900			
0406 90 87					
0406 90 88					

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	1901 90 99	800	—	59	(7)
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.	2106 90 92	45			

(1) In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3) Di cui 1 300 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(4) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1255/1999.

Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione (regolamento (CE) n. 3846/87).

(5) Da ripartire come segue:

— 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto,

— 4 750 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento,

— 16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(6) Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto x 6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5%, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(7) L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattierocaseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.

ALLEGATO VI

Parte 1*Allevamento bovino*

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Animali vivi della specie bovina: — riproduttori di razza pura della specie bovina	da 0102 10 10 a 0102 10 90	3 200	621

Parte 2*Allevamento suino*

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina ⁽¹⁾			
— animali maschi	0103 10 00	200	470
— animali femmine	0103 10 00	5 500	370

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.**Parte 3***Avicoltura e cunicoltura*

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di capi, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori: — Pulcini di peso inferiore o uguale a 185 g	ex 0105 11 91 ex 0105 11 99	935 000	0,25
Riproduttori-conigli: — linee pure (nonni)	ex 0106 19 10	2 200	30
— genitori		5 200	24

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2003

che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/5/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2001 la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE ⁽¹⁾ e 2001/528/CE ⁽²⁾ che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
- (2) Nelle sue risoluzioni del 5 febbraio e 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato l'approccio normativo articolato su quattro livelli auspicato nella relazione finale del comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari, e ha sollecitato l'estensione di taluni aspetti di questo approccio ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio ad adottare riforme per garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
- (3) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure analoghe e istituire al più presto nuovi comitati consultivi nei settori delle banche, delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.
- (4) Deve essere istituito un organismo indipendente di riflessione, dibattito e consulenza nei confronti della Commissione nel settore della regolamentazione e della vigilanza bancaria.
- (5) Tale organismo, denominato comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (qui di seguito «il comitato»), è inoltre chiamato a dare il suo contributo all'applicazione coerente e tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri e alla convergenza delle pratiche di vigilanza in tutta l'Unione europea.
- (6) Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve promuovere la cooperazione nel settore bancario, anche mediante lo scambio di informazioni.
- (7) L'istituzione del comitato non ha conseguenze sull'organizzazione della vigilanza bancaria né a livello nazionale né a livello dell'Unione.
- (8) La composizione del comitato deve riflettere l'organizzazione della vigilanza bancaria e deve anche tenere conto del ruolo delle banche centrali per quanto riguarda la stabilità generale del settore bancario a livello sia nazionale che dell'Unione. Devono essere chiaramente definiti i diritti rispettivi delle varie categorie di partecipanti. In particolare, devono essere riservati alle autorità di vigilanza competenti di ciascuno Stato membro la presidenza e i diritti di voto; la partecipazione a discussioni riservate riguardanti singoli istituti soggetti a vigilanza può essere limitata alle autorità di vigilanza competenti e alle banche centrali incaricate di compiti operativi specifici in materia di vigilanza di singoli enti creditizi.
- (9) Il comitato deve organizzare il proprio funzionamento e mantenere stretti legami operativi con la Commissione e il comitato istituito dalla decisione 2004/10/CE della Commissione del 5 novembre 2003, che istituisce il Comitato bancario europeo ⁽³⁾.
- (10) Il comitato deve cooperare con gli altri comitati del settore finanziario, in particolare con il comitato istituito dalla decisione 2004/10/CE, il comitato per la vigilanza bancaria del sistema europeo di banche centrali e il gruppo di contatto delle autorità europee di vigilanza bancaria. In particolare, il comitato può invitare osservatori di altri comitati del settore bancario e finanziario.

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

⁽³⁾ Cfr. pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

- (11) Il comitato è chiamato a procedere in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.
- (12) Quando formula un parere su disposizioni applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, il comitato deve consultare le autorità competenti in materia di vigilanza delle imprese di investimento che non sono già rappresentate nel comitato,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo indipendente in materia di vigilanza bancaria nella Comunità, denominato «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria», di seguito «il comitato».

Articolo 2

Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in particolare nella preparazione di progetti di misure di esecuzione nel settore bancario, sia su richiesta della Commissione, entro un termine che la Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, che di propria iniziativa.

Il comitato contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme delle direttive comunitarie e la convergenza delle pratiche di vigilanza degli Stati membri in tutta la Comunità.

Il comitato rafforza la collaborazione in materia di vigilanza, in particolare mediante lo scambio di informazioni sui singoli enti soggetti a vigilanza.

Articolo 3

Il comitato è composto da rappresentanti di alto livello delle seguenti organizzazioni:

- le autorità nazionali pubbliche competenti per la vigilanza degli enti creditizi, di seguito «autorità di vigilanza competenti»;
- le banche centrali nazionali incaricate di compiti operativi specifici in materia di vigilanza di singoli enti creditizi parallelamente a un'autorità di vigilanza competente;
- le banche centrali che non partecipano direttamente alla vigilanza dei singoli enti creditizi, compresa la Banca centrale europea.

Ciascuno Stato membro designa rappresentanti di alto livello per partecipare alle riunioni del comitato. La Banca centrale europea designa un rappresentante di alto livello per partecipare al comitato.

La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante di alto livello per prendere parte ai dibattiti.

In caso di scambio di informazioni riservate riguardanti un singolo ente soggetto a vigilanza, la partecipazione a tale discussione può essere limitata alle autorità di vigilanza competenti e alle banche centrali nazionali incaricate di compiti operativi specifici in materia di vigilanza di singoli enti creditizi.

Il comitato elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle autorità di vigilanza competenti.

Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

Articolo 4

Il comitato mantiene stretti legami operativi con la Commissione e il comitato istituito dalla decisione 2004/10/CE.

Può istituire gruppi di lavoro. La Commissione è invitata alle riunioni di tali gruppi di lavoro.

Articolo 5

Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.

Quando formula un parere su disposizioni applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, il comitato consulta le autorità competenti in materia di vigilanza delle imprese di investimento che non sono già rappresentate nel comitato.

Articolo 6

Il comitato presenta una relazione annuale alla Commissione.

Articolo 7

Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento, anche per quanto riguarda i diritti di voto. Soltanto i rappresentanti delle autorità di vigilanza hanno diritto di voto.

Articolo 8

Il comitato entra in funzione il 1° gennaio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2003

che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2001, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE ⁽¹⁾ e 2001/528/CE ⁽²⁾ che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
- (2) Nelle sue risoluzioni del 5 febbraio 2002 e del 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato l'approccio normativo articolato su quattro livelli auspicato nella relazione del comitato dei saggi e ha sollecitato la sua estensione, per taluni aspetti, ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio ad adottare riforme per garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
- (3) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure analoghe e istituire al più presto nuovi comitati consultivi nei settori delle banche, delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.
- (4) Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, qui di seguito «il comitato», deve essere istituito in quanto organismo indipendente di riflessione, dibattito e consulenza nei confronti della Commissione nel settore delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. Nel settore delle pensioni aziendali o professionali, tuttavia, il comitato deve prendere in considerazione aspetti di regolamentazione e vigilanza connessi a tali misure e non questioni di diritto sociale e del lavoro, come l'organizzazione dei regimi occupazionali, compresa la partecipazione obbligatoria (affiliazione) nonché disposizioni derivanti da contratti collettivi di lavoro.
- (5) Il comitato è inoltre chiamato a dare il suo contributo all'applicazione coerente e tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri, garantendo una cooperazione più efficace fra le autorità nazionali di vigilanza, effettuando verifiche inter pares e promuovendo le migliori prassi.
- (6) Il comitato deve definire le modalità del proprio funzionamento, tenendo conto in particolare delle specificità delle autorità competenti in tali settori e mantenendo stretti legami operativi con la Commissione e con il comitato istituito ai sensi della decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ⁽³⁾. Esso deve eleggere il proprio presidente tra i suoi membri.
- (7) Il comitato è chiamato a procedere in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.
- (8) Il comitato è chiamato ad adottare il suo regolamento interno e ad agire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni e dell'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato.

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo indipendente in materia di assicurazioni e pensioni aziendali o professionali nella Comunità, denominato «comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali», di seguito «il comitato».

Articolo 2

Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in particolare nella preparazione di progetti di misure di esecuzione nei settori delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, sia su richiesta della Commissione, entro un termine che la Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, che di propria iniziativa.

Il comitato contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme delle direttive comunitarie e la convergenza delle pratiche di vigilanza degli Stati membri in tutta la Comunità.

Il comitato rappresenta altresì un forum inteso a consentire la collaborazione tra le autorità di vigilanza, compreso lo scambio di informazioni sugli istituti soggetti alla vigilanza.

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

⁽³⁾ Cfr. pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità nazionali pubbliche competenti per la vigilanza sulle assicurazioni, le riassicurazioni e le pensioni aziendali o professionali. Ciascuno Stato membro designa rappresentanti ad alto livello delle predette autorità per partecipare alle riunioni del comitato.

La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante ad alto livello per prendere parte a tutti i suoi dibattiti.

In caso di scambio di informazioni riservate riguardanti un'impresa o un istituto soggetti a vigilanza, la partecipazione alla discussione di questo punto dell'ordine del giorno può essere limitata alle autorità direttamente impegnate nella vigilanza.

Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.

Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

Il comitato non affronta questioni di diritto sociale e del lavoro, come l'organizzazione dei regimi occupazionali, compresa la partecipazione obbligatoria nonché disposizioni derivanti da contratti collettivi di lavoro.

Articolo 4

Il comitato mantiene stretti legami operativi con la Commissione e il comitato istituito ai sensi della decisione 2004/9/CE.

Può istituire gruppi di lavoro. La Commissione è invitata a partecipare a questi gruppi di lavoro in qualità di osservatore.

Articolo 5

Prima di trasmettere il suo parere, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.

Articolo 6

Il comitato presenta una relazione annuale alla Commissione.

Articolo 7

Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.

Articolo 8

Il comitato assumerà le sue funzioni il 24 novembre 2003.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2003

che modifica la decisione 2001/527/CE che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/7/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2001, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE ⁽¹⁾ e 2001/528/CE ⁽²⁾ che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
- (2) Nelle sue risoluzioni del 5 febbraio 2002 e del 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato l'approccio normativo articolato su quattro livelli auspicato nella relazione del comitato dei saggi e ha sollecitato la sua estensione, per taluni aspetti, ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio ad adottare riforme per garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
- (3) La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari OICVM ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, ha istituito il comitato di contatto OICVM incaricato di agevolare un'applicazione armonizzata della predetta direttiva mediante una regolare concertazione sui problemi pratici della sua applicazione per i quali si ravvisi l'utilità di scambi di opinioni, agevolare una concertazione tra gli Stati membri e consigliare, se necessario, la Commissione sulle modifiche da apportare alla predetta direttiva.
- (4) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare provvedimenti per trasferire tali funzioni e competenze alle strutture già esistenti nel settore dei valori mobiliari.
- (5) La Commissione ha proposto una direttiva che modifichi tra l'altro la direttiva 85/611/CEE al fine di abrogare le funzioni assegnate al comitato di contatto OICVM dall'articolo 53 della predetta direttiva e trasferire quelle conferitegli dall'articolo 53 bis della stessa direttiva al comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE.

- (6) Tale modifica richiede una modifica corrispondente e simultanea delle competenze del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, quali definite all'articolo 2 della decisione 2001/527/CE,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/527/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

«Il comitato ha il compito di assistere la Commissione, in particolare nella preparazione di progetti di misure di esecuzione nel settore dei valori mobiliari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), sia su richiesta della Commissione, entro un termine che la Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, che di propria iniziativa.»

- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, il primo periodo è sostituito dal seguente testo:

«Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello delle autorità nazionali pubbliche competenti per il settore dei valori mobiliari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore della direttiva che modifica le funzioni del comitato di contatto OICVM per trasferirle al comitato europeo dei valori mobiliari.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2003

che modifica la decisione 2001/528/CE che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/8/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2001, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE ⁽¹⁾ e 2001/528/CE ⁽²⁾ che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
- (2) La decisione 2001/528/CE ha istituito il comitato europeo dei valori mobiliari con funzione consultiva. Ai sensi della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽³⁾, il comitato europeo dei valori mobiliari può agire come comitato regolamentare nel senso della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Nelle sue risoluzioni del 5 febbraio 2002 e del 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato l'approccio normativo articolato su quattro livelli auspicato nella relazione del comitato dei saggi e ha sollecitato la sua estensione, per taluni aspetti, ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio ad adottare riforme per garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
- (4) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare provvedimenti per trasferire le funzioni e le competenze attuali del comitato di contatto OICVM (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari), istituito dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE ⁽⁶⁾, alle strutture già esistenti nel settore dei valori mobiliari.
- (5) La Commissione ha proposto una direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo che modifichi tra l'altro la direttiva 85/611/CEE al fine di abrogare le funzioni assegnate al comitato di contatto OICVM dall'articolo 53 della predetta direttiva e trasferire quelle conferitegli dall'articolo 53 bis della stessa direttiva al comitato europeo dei valori mobiliari.
- (6) Tale modifica richiede una modifica corrispondente e simultanea delle competenze del comitato europeo dei valori mobiliari, quali definite all'articolo 2 della decisione 2001/528/CE,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/528/CE è modificata come segue:

L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

“Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in materia di questioni di politica come pure nella preparazione di progetti di proposte nel settore dei valori mobiliari, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)”.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore della direttiva che modifica le funzioni del comitato di contatto OICVM per trasferirle al comitato europeo dei valori mobiliari.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.⁽²⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.⁽³⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2003
che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/9/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2001 la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE⁽¹⁾ e 2001/528/CE⁽²⁾, che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
- (2) Nelle risoluzioni del 5 febbraio e del 21 novembre 2002, il Parlamento europeo ha appoggiato l'approccio a quattro livelli proposto nella relazione finale del comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari e ha richiesto l'estensione di taluni aspetti di questo approccio ai settori bancario e assicurativo, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio alle riforme atte a garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
- (3) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad attuare tali accordi nei settori bancario e assicurativo e delle pensioni aziendali o professionali e ad istituire al più presto nuovi comitati dotati di poteri consultivi relativamente a tali settori.
- (4) La direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato delle assicurazioni⁽³⁾, ha creato un comitato cui è affidato il compito di consigliare la Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di normative nel settore assicurativo.
- (5) La Commissione ha proposto una direttiva che modifica, inter alia, la direttiva 91/675/CEE, la prima direttiva, modificata, 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita⁽⁴⁾, la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita⁽⁵⁾, e la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾, al fine di abrogare le funzioni di consultazione del comitato delle assicurazioni.
- (6) Un tale emendamento rende necessaria la corrispondente e simultanea istituzione di un nuovo comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione in materia di elaborazione di normative comunitarie nei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, in appresso denominato «comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali».
- (7) Perché ciò sia garantito, la presente decisione deve entrare in vigore solo nel momento stesso in cui entri in vigore la direttiva che abroga le funzioni puramente consultive del comitato delle assicurazioni.
- (8) Il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali deve essere competente per l'esame di tutte le questioni riguardanti l'esecuzione delle disposizioni comunitarie relative ai settori dell'assicurazione e delle pensioni aziendali o professionali e, in particolare, deve consigliare la Commissione nell'ambito di nuove proposte legislative in detti settori, che la Commissione stessa intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Tuttavia, segnatamente nel settore delle pensioni aziendali o professionali, il Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali non deve prendere in considerazione questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi occupazionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria nonché le disposizioni derivanti da accordi collettivi di lavoro.

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo in materia di assicurazioni e pensioni aziendali o professionali nella Comunità, denominato «comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali» (in appresso «il comitato»).

Articolo 2

1. Il comitato deve consigliare la Commissione, su richiesta della stessa, sulle questioni politiche riguardanti l'assicurazione, la riassicurazione e le pensioni aziendali o professionali nonché sulle proposte della Commissione in materia. Il comitato deve esaminare tutte le questioni riguardanti l'esecuzione delle disposizioni comunitarie relative ai settori dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali ed in particolare le direttive concernenti detti settori.

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

2. Il comitato non deve esaminare problemi specifici riguardanti singole imprese di assicurazione o di riassicurazione o singoli enti pensionistici aziendali o professionali.

3. Il comitato non deve prendere in considerazione questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi professionali e, in particolare, l'iscrizione obbligatoria nonché i risultati dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 3

1. Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione ⁽¹⁾, partecipa alle riunioni del comitato in veste di osservatore.

3. La Commissione può invitare alle riunioni esperti e osservatori.

4. Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione.

5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il comitato si riunisce ad intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione, quando reputi che la situazione lo richieda, può chiedere al comitato di riunirsi d'urgenza.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno stesso in cui entra in vigore la direttiva che modifica le funzioni puramente consultive del comitato delle assicurazioni.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Cfr. pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2003
che istituisce il comitato bancario europeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/10/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2001 la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE⁽¹⁾ e 2001/528/CE⁽²⁾, che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.
- (2) Nelle risoluzioni del 5 febbraio e del 21 novembre 2002, il Parlamento europeo ha appoggiato l'approccio a quattro livelli proposto nella relazione finale del comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari e ha richiesto l'estensione di taluni aspetti di questo approccio ai settori bancario e assicurativo, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio alle riforme atte a garantire un equilibrio istituzionale appropriato.
- (3) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad attuare tali accordi nei settori bancario e assicurativo e delle pensioni aziendali o professionali e ad istituire al più presto nuovi comitati dotati di poteri consultivi relativamente a tali settori.
- (4) La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁽³⁾, ha istituito un comitato consultivo bancario cui è affidato il compito di consigliare la Commissione in materia di elaborazione di normative e di assisterla nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione nel settore bancario.
- (5) La Commissione ha proposto una direttiva che modifica, inter alia, la direttiva 2000/12/CE, la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi⁽⁴⁾, la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi⁽⁵⁾, e la direttiva 2002/87/CE, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78

/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾, al fine di abrogare le funzioni di consultazione del comitato consultivo bancario.

- (6) Un tale emendamento rende necessaria la corrispondente e simultanea istituzione di un nuovo comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di normativa bancaria della Comunità, che sarà denominato «comitato bancario europeo».
- (7) Onde evitare doppij, la presente decisione deve entrare in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della direttiva che abroga le funzioni puramente consultive del comitato consultivo bancario.
- (8) Quando il comitato bancario europeo formula un parere su disposizioni applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, la sua composizione deve essere tale da garantire che il punto di vista delle imprese di investimento venga preso in considerazione.
- (9) L'istituzione del comitato bancario europeo non deve escludere ulteriori forme di cooperazione tra le diverse autorità che si occupano della regolamentazione e della vigilanza sugli enti creditizi, in particolare all'interno del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito dalla decisione 2004/5/CE della Commissione⁽⁷⁾.

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo in materia di attività bancarie nella Comunità, denominato «comitato bancario europeo» (in appresso «il comitato»).

Articolo 2

Il comitato deve consigliare la Commissione, su richiesta della stessa, sulle questioni politiche riguardanti le attività bancarie nonché sulle proposte della Commissione in materia.

Articolo 3

Il comitato è composto da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ Cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito dalla decisione 2004/5/CE, partecipa alle riunioni del comitato in veste di osservatore. La Banca centrale europea è rappresentata in veste di osservatore.

La Commissione può invitare alle riunioni esperti e osservatori.

Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione.

Articolo 4

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Esso si riunisce ad intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione, quando reputi che la situazione lo richieda, può chiedere al comitato di riunirsi d'urgenza.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della direttiva che abroga le funzioni puramente consultive del comitato consultivo bancario.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2003

recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di talune piante agricole e ortaggi e della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio negli anni 2004 e 2005

[notificata con il numero C(2003) 4836]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5,vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5,vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 4 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5,vista la direttiva 92/33/CE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 4, 5 e 6,vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5,vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafi 3, 4 e 5,vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5,vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽³⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽⁸⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

(1) Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE prevedono l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione.

(2) Per l'esecuzione delle prove e analisi suddette è stato pubblicato un invito a presentare progetti (2003/C 159/08) ⁽⁹⁾.

(3) Le proposte sono state valutate in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati nell'invito a presentare progetti summenzionato. È necessario stabilire i progetti, gli organismi responsabili dell'esecuzione delle prove e i costi ammissibili, nonché il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili.

(4) È opportuno svolgere le prove e le analisi comparative comunitarie nel 2004 e nel 2005 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2003 e stabilire ogni anno le disposizioni particolari per l'esecuzione di tali prove ed analisi, i costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità mediante un accordo firmato dall'ordinatore competente della Commissione e dall'organismo responsabile dell'esecuzione delle prove.

(5) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione senza ulteriore riferimento al comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari.

(6) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.

⁽⁹⁾ GU C 159 dell'8.7.2003, pag. 19.

- (7) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui le sementi dei vegetali in causa vengono abitualmente moltiplicate o commercializzate nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel 2004 e nel 2005, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.

I costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità per le prove e le analisi da realizzare nel 2004 sono fissati nell'allegato.

Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

Articolo 2

Nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine delle piante elencate nell'allegato vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri prelevano campioni di tali materiali e li mettono a disposizione della Commissione.

Articolo 3

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, la Commissione può decidere di proseguire nel 2005 le prove e le analisi elencate nell'allegato.

Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto, non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prove e analisi da eseguire nel 2004					
Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costi ammissibili (EUR)	Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi ammissibili) (EUR)
Beta (*)	ENSE Milano (I)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	100	19 000	15 200
	ETSIA Madrid (E)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	100 + 100	47 022	37 618
Gramineae (*)	NIAB Cambridge (UK)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	230	22 564	18 051
Vicia	AGES Vienna (A)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	60	17 673	14 138
Medicago sativa (*)	ENSE Milano (I)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	50	4 500	3 600
<i>Triticum aestivum</i> (frumento primaverile)	NAK Emmeloord (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	100	19 248	15 399
Zea mays	ENSE Milano (I)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	80	17 600	14 080
<i>Solanum tuberosum</i>	ENSE Milano (I)	Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (marciume anulare/bruno/pstv) (laboratorio)	250	62 500	50 000

Prove e analisi da eseguire nel 2004					
Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costi ammissibili (EUR)	Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi ammissibili) (EUR)
Cotone	MIN.AGR.Tessaloniki (EL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi, qualità delle fibre (laboratorio)	60	26 242	20 993
<i>Linum usitatissimum</i>	NIAB Cambridge (UK)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	80	22 072	17 658
<i>Papaver somniferum</i>	AGES Vienna (A)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	30	13 399	10 720
<i>Allium Cepa, Allium porrum</i>	ENSE Milano (I)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	50	11 250	9 000
<i>Brassica oleracea</i>	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	70	48 986	39 189
<i>Allium ascalonicum</i> (scalogno)	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	70	32 646	26 117
	GNIS-SOC Paris (F)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	70	33 320	26 656
<i>Vitis vinifera</i> (*)	ENTAV Le Grau du Roi (F)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	120	36 000	28 800
Costo totale			347 219		

Prove e analisi da eseguire nel 2005					
Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costi ammissibili (EUR)	Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi ammissibili) (EUR)
Beta (*)	ETSIA Madrid (E)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	100	23 511	18 809
Gramineae (*)	NIAB Cambridge (UK)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	230	22 098	17 678
Medicago sativa (*)	ENSE Milano (I)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio)	50	6 500	5 200
Costo totale			41 687		

(*) Prove e analisi che durano oltre un anno.

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 290 del 28 ottobre 2002)

A pagina 214, codice NC 2834 21 00, nella terza colonna:

anziché: «6»,

leggi: «5,5».

A pagina 218, codice NC 2849 10 00, nella terza colonna:

anziché: «7,2»,

leggi: «6,4».

A pagina 511:

codice NC 7603 10 00, nella terza colonna:

anziché: «5,1»,

leggi: «5»;

codice NC 7603 20 00, nella terza colonna:

anziché: «5,3»,

leggi: «5».

A pagina 513, codice NC 7610 10 00, nella terza colonna:

anziché: «6,2»,

leggi: «6».
